

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 80/27/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Gallarate, notificava alla società Resilia srl e, congiuntamente, alla Arkema srl, un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004, rideterminando il reddito complessivo netto ai fini Ires da trasferire alla società consolidante Arkema srl, da liquidarsi in capo alla consolidante, avendo le due società optato per la tassazione Ires di gruppo ai sensi dell'art. 117 d.P.R. 917/86.

Con altro avviso di accertamento l'Ufficio rideterminava il valore della produzione netta ai fini Irap, accertando una maggiore imposta, oltre interessi e sanzioni.

Negli avvisi di accertamento venivano recuperati a tassazione 1) costi non deducibili; 2) costi non di competenza e 3) costi non documentati e non inerenti per euro 398.000,00 relativi a costi centralizzati per servizi amministrativi, fiscali, contabili e legali prestati dalla società capogruppo francese alla controllata Resilia srl e, per euro 59.470,00, per costi centralizzati relativi alla implementazione, gestione e manutenzione sostenuti dalla capogruppo francese relativamente al software gestionale, hardware centralizzato utilizzato dalla Resilia e facente capo direttamente all'unità centrale della capogruppo francese.

Le società, con separati ricorsi, ricorrevano avanti la Commissione Provinciale di Varese impugnando gli accertamenti limitatamente al rilievo sub 3).

La Commissione adita rigettava i ricorsi riuniti.

Propongono gravame le contribuenti con un unico motivo di impugnazione per errata interpretazione ed applicazione dell'art. 109 d.P.R. 917/86.

Concludono chiedendo, in via principale, l'annullamento degli avvisi di accertamento e, in via subordinata, la declaratoria di parziale legittimità dei costi dedotti ai fini Ires ed Irap, con congrua riduzione delle pretese tributarie.

Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna dell'Ufficio alla restituzione di quanto indebitamente riscosso ex art. 69 del D.Lgs. 546/92.

L'Ufficio si costituiva in giudizio insistendo sulla correttezza del proprio operato e chiedeva, pertanto, la conferma della impugnata decisione, con vittoria delle spese del presente giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie riguarda la fornitura di servizi centralizzati infragruppo per la quale che la casa madre francese, la Arkema France, forniva alle proprie controllate - sia tramite la Direzione Centrale che la Direzione Generale servizi relativi alla tenuta delle scritture contabili, fatturazione, contabilizzazione e archiviazione, predisposizione di bilanci e dichiarazioni, riscossione pagamenti clienti e fornitori, nonché servizi relativi alla predisposizione di contratti di qualsiasi natura e la concessione dei locali ove svolgere la propria attività.

Il costo di detti servizi centralizzati resi da Arkema France alle proprie controllate veniva riaddebitato, in conformità a quanto previsto nel contratto per la fornitura di servizi amministrativi centrali, sulla base di determinate percentuali variabili in relazione al tipo di servizio.

Oggetto della presente controversia è relativo al riaddebito dell'importo di euro 398.000,00 per spese sostenute per l'espletamento dei servizi di cui al contratto, ritenuto dall'Ufficio costo non documentato e non inerente, ed al riaddebito dell'importo di euro 59.470,00 per

costi centralizzati relativi all'implementazione, gestione e manutenzione software applicativo Victor e servizi informatizzati.

Con il gravame la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 109 del D.P.R. 917/86.

In merito alla inerenza dei costi sostenuti, deduce che la stessa debba essere valutata esclusivamente alla stregua del rapporto esistente tra il costo medesimo e l'attività esercitata dall'impresa, con la conseguenza che sarebbero deducibili tutte le spese attribuibili alla società purché rientranti nell'oggetto sociale e in connessione con le operazioni che concorrono a formare il reddito d'impresa, anche se non suscettibili di imputazione diretta.

Rileva, inoltre, che il concetto della inerenza introduce a quello della convenienza o del vantaggio imprenditoriale del servizio riaddebitato.

In merito occorre precisare che il concetto di inerenza, specificato dall'art. 109, comma 5, dpr 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere interpretato in forma estensiva in quanto non può considerarsi limitato alla dimostrazione di un nesso di causa/effetto tra costi e ricavi ma deve potersi riferire all'intera attività dell'impresa.

La Corte di Cassazione, sez. trib., 14 marzo 2008, n. 6939 ha precisato che per il riaddebito di costi comuni dalla casa madre a succursali nazionali, nell'ambito di un gruppo multinazionale, si deve guardare "non alla corrispondenza tra costi/ricavi, ma all'oggetto dell'impresa nell'ambito del Gruppo che governa il processo produttivo complessivo".

Anche le "Transfer pricing guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations" (1995) emanate dall'OCSE riconoscono la liceità del riaddebito dei costi centralizzati anche nei casi in cui il servizio reso crei solo "una ragionevole aspettativa" di maggiori ricavi. Non è necessario, pertanto, che il vantaggio si traduca in termini monetari, concreti ed effettivi, ma il concetto di inerenza deve far riferimento a una astratta utilità, con l'unico limite della manifesta antieconomicità che deve, peraltro, essere provata dall'Ufficio.

Pertanto la valutazione dell'inerenza deve partire dal concetto di utilità.

Occorre, dunque, verificare se il servizio sia stato effettivamente fornito e se abbia portato un vantaggio alla società che intende dedurre tale costo.

Il vantaggio per la società che deduce il costo deve essere diretto, effettivo e non occasionale, cioè specificamente ricercato. Il servizio deve soddisfare un bisogno della società, tanto che, in mancanza della prestazione da parte della società del gruppo, la stessa dovrebbe far ricorso a soggetti terzi per lo svolgimento del servizio.

Risulta, pertanto, di estrema rilevanza la lettura del contratto intercompany, redatto in data antecedente alla prestazione dei servizi infragruppo, dal quale emerge la descrizione dei servizi oggetto dell'accordo e dalla documentazione prodotta emerge, altresì, la coincidenza tra le prestazioni in concreto fornite e quelle previste contrattualmente.

Dalla lettura del contratto, dai reports mensili di sintesi delle attività svolte, dalle schede di rendiconto dei costi complessivi ripartiti tra le società partecipanti secondo il criterio proporzionale di fatturato, emerge che le società del gruppo, che non avevano autonome strutture amministrative, ma ciò nonostante producevano ricavi, posti dall'Ufficio a fondamento del riparto dei costi, risultavano pertanto attive e per ciò stesso produttive dei costi dei quali si discute.

Le appellanti hanno assolto all'onere di documentare la misura dell'inerenza dei costi, con riferimento all'attività svolta,; sono stati indicati i criteri di ripartizione dei costi generali riaddebitati, costi che comunque hanno comportato un vantaggio o un beneficio non

occasionale in capo alla collegata così che gli adempimenti indicati nel contratto risultano correlati e necessari all'esercizio dell'attività della società e, pertanto, sono da ritenere deducibili in quanto costi effettivamente dovuti in base al contratto.

Anche i costi relativi al sistema applicativo Victor presentano i requisiti, oltre della inerenza, anche della certezza e determinabilità avendo la contribuente prodotto le fatture della società di manutenzione ed allegato il criterio di ripartizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dei contribuenti. Spese secondo soccombenza.